

3) Testi dei “ricorsi pareri esaminati nel plenum del 28 giugno 2006

PAGINA BIANCA

Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso alla condotta omissiva del Ministero del Lavoro

I. Il sig., con nota del 18 novembre 2002, più volte reiterata fino al 14 marzo 2005, ha chiesto al Ministro del Lavoro di accertare se la condotta della è conforme alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed in particolare dell'art. 18.

Lamenta l'istante di essere stato licenziato con provvedimento comunicato il 25 febbraio 2002 e che tale provvedimento è l'epilogo di una vicenda iniziata nel 1998 allorquando l'istante è stato trasferito, privo di mansioni, dallo stabilimento di a quello di, poi, dal primo luglio 2000, da quest'ultimo a quello di

Il sig. afferma, inoltre che le mansioni alle quali è stato adibito sin dalla data di quest'ultimo trasferimento, nonchè successivamente dal gennaio 2002, non sono conformi né adeguate alla sua preparazione e pregressa esperienza professionale.

Preliminarmente, si rileva che nel corso della vicenda sinteticamente descritta sono intervenuti numerosi soggetti con poteri e funzioni diversi: il Garante per la protezione dei dati personali, il Difensore civico Regionale, il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli e la Procura della Repubblica di Napoli. Sulla base della documentazione allegata al ricorso, non è possibile accertare se i procedimenti avviati dai diversi soggetti si siano conclusi e con quale esito.

La segreteria del Ministro del Lavoro, nel dicembre 2003, ha provveduto a trasmettere la pratica alla Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane ed Attività Ispettiva, per le opportune valutazioni. Sulla base della documentazione

allegata sembra che tra l'istante e la Direzione Generale sia intercorso uno scambio di documentazione, concluso con un comportamento che il ricorrente qualifica di "silenzio diniego".

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 25 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforditi dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il sig..... ha chiesto sostanzialmente a questa Commissione la dichiarazione dell' illegittimità della condotta, ritenuta omissiva, del Ministro del Lavoro

sulle reiterate richieste volte ad accertare la conformità del comportamento della..... alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si osserva, in via preliminare, che la scrivente Commissione, in base all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "vigila affinché sia attuato il principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" ed è competente a decidere, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della predetta legge, i ricorsi previsti avverso provvedimenti in cui un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, abbia negato l'accesso a documenti amministrativi ovvero ne abbia differito l'esercizio.

Ma nel caso in esame, il silenzio dell'amministrazione non è avverso la richiesta di accesso ad un documento amministrativo, ma attiene ad una segnalazione volta ad avviare un procedimento amministrativo.

Pertanto, la scrivente Commissione non è competente ad esaminare la questione in oggetto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Signora

*Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di*

*Oggetto: accesso agli atti concernenti il procedimento di rinuncia ai mandati conferiti
all'avvocato*

La signora, con diverse note dall'ottobre 2005 al marzo 2006, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati didi poter ottenere, prima delle informazioni circa le motivazioni che hanno indotto il legale dell'istante signora a rinunciare al proprio mandato professionale dalla stessa conferitogli e, successivamente, presumendo un'archiviazione della sua prima istanza, il rilascio di copia della documentazione inerente il fascicolo venutosi a creare sulla sua pratica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dirispondeva alla signora, con nota del 29 marzo 2006, negandole l'accesso ai documenti richiesti, sulla base delle disposizioni del regolamento interno emanato dal medesimo Consiglio, in data 7 aprile 2005 e asserendo che per la natura della suddetta pratica, la stessa rientra tra le questioni inerenti l'attività della segreteria dell'Ordine, non configurandosi dunque alcun specifico procedimento disciplinare.

Pertanto, la signora avverso tale diniego si è rivolta, in data 28 aprile 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 28 aprile 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di

entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La scrivente Commissione ha preso in esame l'istanza formulata dalla signora

Tuttavia, pur comprendendo che la conoscenza del fascicolo richiesto può essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la Commissione non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia quest'ultimo ne ha escluso il diritto di accesso, non conoscendo, tra l'altro, il contenuto delle norme del regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di, opposte nella nota di diniego del 29 marzo 2006.

Si prega, quindi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di di far conoscere se, nel caso in questione, esigenze particolari di riservatezza e/o segretezza ostino all'accesso al fascicolo indicato.

Pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere all'esito dell'adempimento suindicato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig.

e, p.c. Comando della Capitaneria di Porto

.....

Oggetto: Ricorso del sig. avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso della Capitaneria di Porto

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, peraltro, che , nel caso in esame, questa Commissione non è in grado di esprimere il suddetto parere perché il ricorso in data 18.10.2005 è pervenuto privo dell'istanza di accesso e del provvedimento di rigetto della Capitaneria di Porto di

L'interessato dovrà quindi provvedere all'eventuale proposizione di un ricorso, nei modi e nelle forme di cui alla normativa sopracitata, e corredato di tutta la documentazione utile ed in particolare dell'istanza di accesso e del provvedimento impugnato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso ad atti istruttori di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sig., in data 10 ottobre 2005 ha presentato richiesta di accesso alle deduzioni formulate dalla Croce Rossa nel quadro del procedimento su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal in merito alla sua mancata promozione al grado di maggiore della Croce Rossa.

Tale richiesta, con nota recante la stessa data (10 ottobre 2005), è stata inoltrata anche al Ministero della Difesa, quale dicastero competente ad istruire il rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale.

Quest'ultimo è rimasto silente, mentre la Croce Rossa, con nota del 9 novembre 2005, ha negato l'accesso motivando nel senso che il procedimento di decisione del ricorso al Capo dello Stato sarebbe interamente disciplinato dal D.P.R. n. 1199/1971 e che ad esso non si applicherebbero i principi e gli istituti contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sia contro il silenzio del Ministero che contro la nota espressa di diniego della Croce Rossa, il Sig. ha presentato in data 24 novembre 2005 ricorso a questa Commissione, chiedendo di dichiarare l'illegittimità delle amministrazioni resistenti e di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 novembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in

vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforditi dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la Commissione rileva che la richiesta di accesso è senz'altro legittima e fondata, inserendosi nel quadro degli strumenti posti a disposizione del ricorrente nel quadro di un procedimento giustiziale (ricorso al Capo dello Stato) alternativo al rimedio giurisdizionale; richiesta preordinata al fine di realizzare un contraddittorio pieno.

Trattandosi, inoltre, di accesso endoprocedimentale, l'interesse del richiedente è da ritenersi implicito nel suo essere destinatario del provvedimento finale di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

Quanto alla contestata natura amministrativa del procedimento di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essa appare invece indiscutibile, inserendosi il ricorso straordinario, già da un punto di vista sistematico, con fisionomia paradigmatica nel novero dei ricorsi "amministrativi". Inoltre, ad ulteriore riprova dell'accessibilità del documento richiesto, va sottolineato come uno degli antecedenti normativi della legge n. 241/1990 in materia di accesso ai

documenti amministrativi è rappresentato proprio dal D.P.R. 23 giugno 1988, n. 250, in base al quale chiunque (dunque anche un soggetto diverso dal ricorrente) può richiedere copia dei pareri del Consiglio di Stato in sede di decisione del ricorso straordinario, a meno che il Ministro competente non abbia comunicato nei 90 giorni successivi al parere che quest'ultimo debba rimanere riservato.

Tale normativa, per quanto riferita all'attività consultiva del Consiglio di Stato, testimonia della volontà del legislatore di conferire la massima trasparenza al procedimento di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CRI, ad esso si applicano pacificamente le disposizioni della l. n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

All'avv.

Oggetto: *richiesta di accesso a verbali di collaudo, mandati di pagamento e fatture ditta aggiudicataria di gara di appalto.*

La Ditta, ricorrente e rappresentata dall'avv., ha inoltrato al Ministero dell'Interno richiesta di accesso ai documenti amministrativi in data 15 novembre 2005, chiedendo copia degli atti successivi alla notifica di un non meglio precisato ricorso al TAR, presentato dalla ricorrente in data 18 febbraio 2005 e segnatamente "...degli atti di proroga, delle fatture della ditta aggiudicataria, dei mandati di pagamento se emessi, dei verbali di collaudo" relativi ad una gara di appalto indetta dall'amministrazione resistente ed aggiudicata ad impresa diversa dall'odierna ricorrente.

In data 24 novembre 2005, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti, non ravvisando "...in questa fase della procedura, un interesse giuridicamente rilevante della Ditta"

Contro tale diniego, la Ditta ha presentato in data 15 febbraio 2006, richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990, lamentando l'assenza di motivazione del provvedimento di diniego nonché la volontà dell'amministrazione di "...eludere il controllo e la trasparenza e legittimità e i diritti soggettivi della"

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 febbraio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la Commissione rileva che il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione contiene una, sia pure scarna, motivazione nella parte in cui rileva l'assenza di un interesse giuridicamente rilevante in Capo alla Ditta ricorrente nella fase in cui era la procedura di scelta concorsuale del contraente, secondo le regole dell'evidenza pubblica, al momento della presentazione della richiesta.

La riferita motivazione appare da condividersi, atteso che la richiesta di accesso, riferendosi non tanto alla parte di procedimento che ha condotto all'aggiudicazione della gara di appalto, quanto a quella successiva di esecuzione del contratto tra l'impresa aggiudicataria e l'amministrazione appaltante (come può ricavarsi dalla tipologia di documenti richiesti dalla Ditta ricorrente), configura una ipotesi di inammissibile controllo sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, l. n. 241/1990, rispetto alla quale la richiesta di accesso appare preordinata al soddisfacimento di un mero interesse di fatto.

D'altronde, che nell'ipotesi di specie la Ditta richiedente sia stata mossa da finalità di controllo dell'operato dell'amministrazione, risulta dalla stessa richiesta di riesame rivolta a questa

Commissione la quale, pertanto, ritiene che non sussista un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

All'Ing.

OGGETTO: richiesta di accesso documenti istitutivi Commissione tecnico consultiva presso Dipartimento libertà civili e immigrazioni nonché a successivo provvedimento integrativo per componente del

L'Ing., nella sua qualità di Presidente della Provincia, ha richiesto alle amministrazioni competenti, ottenendola, copia del decreto del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 20 ottobre 2003 con il quale era stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del centro di permanenza temporanea per clandestini nel complesso demaniale di sito nel territorio della Provincia di

In data 10 marzo, a seguito di interrogazione parlamentare, l'odierno richiedente veniva a conoscenza della circostanza secondo cui la Regione aveva espresso, in seno alla Commissione tecnica appositamente istituita, parere tecnico favorevole in merito alla realizzazione del suddetto CPT.

Di conseguenza, in data 15 marzo 2005, la Provincia ricorrente, con richiesta rinnovata il 24 maggio 2005, ha chiesto alle amministrazioni resistenti "...di estrarre copia semplice del provvedimento con il quale il Dipartimento per le libertà civili e le immigrazioni aveva istituito la Commissione Tecnico consultiva, nonché di estrarre copia del provvedimento con il quale era stata integrata la Commissione con il componente del".

Non avendo ottenuto risposta a nessuna delle due richieste, il Presidente della Provincia di ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo a questa Commissione di accertare l'illegittimità del diniego silenzioso dell'amministrazione.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 2 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore

della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La questione portata all'esame di questa Commissione deve essere affrontata muovendo da una considerazione di fondo. Le richieste di accesso a documenti avanzate da organi politici delle autonomie locali che non ricadono nell'ambito previsionale dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, esulano dalle finalità delle disposizioni di cui agli articoli 22 e segg. della legge n. 241/1990, attenendo, piuttosto, a rapporti di collaborazione istituzionale tra enti pubblici, in vista del perseguimento del comune interesse alla migliore realizzazione dell'azione amministrativa (in tal senso, parere della Commissione deliberato in data 16 novembre 2004).

Nel caso di specie, la richiesta avanzata dal Presidente della Provincia di non può essere supportata dai requisiti espressamente richiesti dall'articolo 22, l. n. 241/1990 ai fini della sussistenza di un interesse qualificato e differenziato all'accesso.